



Comune di San Pancrazio Salentino

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 69 DEL 02/08/2024

PROT. _____ DEL _____

OGGETTO: BONIFICA DI IMMOBILI E MANUFATTI CHE RISULTINO PERICOLOSI PER L'IGIENE E L'INCOLUMITA' PUBBLICA. .

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica sicurezza:

premesse che nel territorio comunale vi è la presenza di immobili e manufatti che risultano non adeguatamente preservati dall'ingresso da parte di animali selvatici, come: roditori, colombi urbani (Columbia Livia) ecc, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, specialmente in relazione alle malattie trasmissibili all'uomo, es. zoonosi;

ritenuta la necessità di adottare idonee iniziative volte a prevenire eventi di pericolo assicurando la salubrità dei luoghi e l'igiene delle aree suddette;

vista la legislazione nazionale L. 225/92, D.L. 112/98, D.L. 1/2018 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

visto l'art. 255 D.L.vo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

visto il regolamento Comunale d'Igiene;

visto l'art. 50 e 54 D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di Ordinanze Sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di immobili e manufatti che risultino pericolosi per l'igiene e l'incolumità pubblica, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare potenziale pericolo per l'incolumità e igiene pubblica, in particolare provvedendo alla chiusura di eventuali siti di nidificazioni in edifici sia pubblici che privati, l'utilizzo di reti apposite atte a prevenire l'ingresso nei suddetti edifici, ordina inoltre l'assoluto divieto di somministrare mangimi ai colombi urbani.

I predetti interventi di pulizia e bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme in materia di sicurezza con l'avvertenza che in caso d'inosservanza, il personale incaricato, emetterà d'ufficio e a carico dell'inadempiente eventuali provvedimenti in merito, ricorrendo inoltre, se il caso lo richiede, all'assistenza della Forza Pubblica.

Tutti i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Gli organi di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento a:

1. Comando di Polizia Municipale di San Pancrazio Salentino;
2. Comando Stazione Carabinieri di San Pancrazio Salentino;
3. Prefettura di Brindisi – Area protezione Civile – Piazza S. Teresa, 1 – 72100 Brindisi;

- la diffusione del provvedimento attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. Edmondo MOSCATELLI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs

ORIGINALE

82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1640

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 05/08/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

San Pancrazio Salentino, 05/08/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE
